

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
"AMEDEO AVOGADRO"
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

CATTEDRA ALESSANDRO GALANTE GARRONE

"Lo Stato laico e il caso del crocifisso"

**Letizia Repetto
Matricola:10025430
Indirizzo mail: letizia.repetto@tin.it**

10 maggio 2011

Il principio di laicità dello Stato non viene esplicitamente enunciato nella nostra Costituzione, ma è ricavato in via ermeneutica dalla ricca giurisprudenza della Corte costituzionale ed in particolare dalla sentenza 203/1989 dal cui considerato in diritto si può evincere una definizione generale. Secondo i giudici della Corte, la laicità costituisce un <<principio supremo>> dell'ordinamento costituzionale e rappresenta <<uno dei profili della forma di Stato>> delineati dalla Costituzione. Come tale, il principio di laicità implica un regime di pluralismo confessionale e culturale e presuppone l'esistenza di una pluralità di sistemi di valori dotati di pari dignità e nobiltà. Ciò comporta a carico dello Stato un impegno a garantire una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione in ogni modo orientata per la salvaguardia della libertà umana. La laicità deve cioè essere positiva o attiva, poiché va intesa come compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti al suo esercizio. Dalle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale emerge che la laicità impone ai pubblici poteri quattro obblighi: <<salvaguardare la libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale>>, assumere un atteggiamento <<di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose>> ferma restando la possibilità <<di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite le intese>>¹, fornire pari protezione alla coscienza di ciascun soggetto indipendentemente dalla sua confessione di appartenenza², operare la distinzione tra l'ordine delle questioni civili e l'ordine delle questioni morali³. In forza di questi obblighi lo Stato laico non può avere nessuna religione ufficiale, deve essere estraneo a ostilità o disprezzo verso le religioni, deve mettersi al servizio di istanze dettate da ragioni sia laiche che religiose, deve ammettere il diritto all'autodeterminazione del cittadino e alla libertà di coscienza. In questa prospettiva il principio di laicità svolge una duplice funzione, garante e parametrica. E' garante, perché tutela l'individuo contro ogni ingerenza statale nell'esercizio delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa e contro ogni irragionevole disparità di trattamento a causa della sua appartenenza confessionale; è parametrica poiché, in quanto principio supremo, costituisce parametro di legittimità non solo delle leggi ordinarie, ma anche delle stesse leggi costituzionali e delle leggi di revisione della Carta costituzionale collocandosi in una posizione gerarchicamente superiore a queste. È allora possibile parlare di "laicità necessaria", poiché il rispetto dei quattro obblighi sopra elencati è indispensabile affinché una legge possa essere giudicata costituzionalmente legittima. La laicità così delineata impone una totale indipendenza tra Stato e religioni con l'esclusione da parte dello Stato di ogni forma di *exequatur* per la nomina dei ministri di culto e della possibilità di legittimare le leggi rifacendosi a precetti religiosi che ne rafforzino

¹ C. Cost., 13 novembre 2000, n. 508/2000

² C. Cost., 18 ottobre 1995, n. 440/1995

³ C. Cost., 30 settembre 1996, n. 334/1996

l'efficacia vincolante. Allo stesso tempo le religioni devono astenersi dal cercare di influenzare in qualsiasi modo le istituzioni, limitandosi invece a rivolgersi ai propri fedeli. Laicità significa quindi divieto di intromissioni, è uno spazio voluto dagli uomini nel quale tutti possono esercitare in condizioni di eguaglianza i diritti di libertà morale per costruire la propria esistenza.

In Italia tuttavia la fortissima tradizione cattolica ha posto e pone non pochi problemi di laicità fomentati dalla pretesa incessante da parte della Chiesa cattolica di presentare la propria dottrina come universalmente valida e di intromettersi nelle questioni civili.

Fino alla riforma protestante la società europea era religiosamente omogenea e orientata al fine ultimo della salvezza delle anime di cui si occupava la Chiesa cattolica, alla quale era subordinato e funzionale il potere politico: *potestas indirecta et temporalibus* (potestà [della Chiesa] indiretta tramite il potere secolare) è una formula del Cardinale Bellarmino che ben sintetizza il potere politico della Chiesa. Questa pretesa si scontra con alcune importanti vicende storiche che rappresentarono per la Chiesa cattolica un grande shock: prima la riforma luterana e poi la rivoluzione francese che determinò l'affermarsi della libertà di coscienza. Con la riforma protestante non ci fu più identificazione tra "cittadino" e "fedele"; la parola della Chiesa non poteva più rivendicare un valore universale, perché non era più l'unica. In seguito la Chiesa si dimostrò contraria alle pretese democratiche della rivoluzione francese, perché queste mettevano in discussione il suo monopolio sulla verità. I singoli individui furono liberi di formulare i propri pensieri, il potere politico non fu più subordinato alla Chiesa e fu affidato invece ai cittadini (l'uccisione di Luigi XVI significò non accettare più la legittimazione divina del sovrano e attribuirla al popolo).

Arroccandosi sulle proprie posizioni la Chiesa si sarebbe auto-condannata a diventare una delle tante confessioni, facendo sì che la sua voce venisse ascoltata dai soli fedeli cattolici; la sua capacità di essere "cattolica" (che significa, appunto, "universale") sarebbe venuta meno. Incominciò allora un tentativo di ri-legittimazione universalistica della dottrina cattolica attraverso tre tappe: la *religio socialis* che offre una "dottrina sociale", la *religio humana* che si propone di salvare l'umanità e la *religio civilis* o *politica* in cui la Chiesa si investe del ruolo di collante della società dello Stato liberale in crisi⁴. Momento cruciale della prima tappa è l'enciclica di Leone XIII significativamente intitolata "*Rerum novarum*". Fino ad allora la dottrina cattolica era rimasta esclusivamente sul piano spirituale, anche se implicava un intervento temporale, poiché aveva come scopo la Salvezza delle anime, mentre l'enciclica inizia ad occuparsi di Salvezza delle società dalle aberrazioni del socialismo da un lato e del liberismo sfrenato dall'altro e dà vita ad una "terza via", che tenta una conciliazione allo stesso tempo antiliberista e antisocialista. Il Papa in questa enciclica tratta in sostanza della questione sociale emersa per la prima volta nel Manifesto Comunista del

⁴ G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 61

1848 e diventata la questione centrale del XIX secolo. Si proclama una dottrina sociale che nega l'equilibrio basato su rapporti di forza e al contrario asserisce a principio fondamentale il bene comune garantito dal Magistero della Chiesa. Il secondo passo avviene negli anni '60, gli anni in cui la guerra fredda è giunta al culmine e sembra di essere ad un passo da una guerra atomica. Giovanni XXIII scrive l'enciclica "*Pacem in terris*" con la quale non si rivolge più ai cattolici, proprietari/imprenditori e lavoratori, ma agli esseri umani come tali; la preoccupazione è diventata quella di salvare l'umanità dalla catastrofe. La platea della voce della Chiesa è ora rappresentata da tutti gli uomini di buona volontà, si racconta che lo stesso Giovanni XXIII sul suo letto di morte disse <<*noi ci occupiamo dell'uomo e non del cattolico*>>. Anche Paolo VI all'assemblea Generale dell'Onu, davanti ai rappresentanti di tutto il mondo, si auto-qualifica come il capo degli "esperti di umanità". L'ultimo passo è compiuto da Giovanni Paolo II e dal Cardinale Ratzinger, il suo consigliere, che ispira le sue grandi affermazioni teoriche. Per la prima volta la Chiesa ammette di dovere imparare dal mondo per poter elaborare la sua teologia sociale: le questioni terrene e il messaggio della Chiesa sono entrambi nel mondo in un rapporto di interazione reciproca. La Chiesa cattolica considera ora come suo compito quello di rimediare all'incapacità della società civile di adempiere ai compiti che si è data; il suo messaggio si pone sullo stesso piano delle questioni terrene proprio per proporre una soluzione ad esse. In questa prospettiva la Chiesa continua a criticare il relativismo, la democrazia e la laicità. Democrazia e laicità non sono respinte in quanto tali, ma aggettivate: c'è la sana e feconda laicità, perché c'è anche quella non sana e non feconda; esse sono dunque sostenute dalla Chiesa, ma non illimitatamente, poiché entrano in conflitto con valori cristiano-cattolici non negoziabili, ai quali, secondo la dottrina cattolica, anche la ragione deve sottostare. Questa tendenza ci è confermata dal discorso che Benedetto XVI ha tenuto nel 2006 in occasione della visita in Vaticano dei partecipanti al Convegno nazionale dell'Unione Giuristi Cattolici⁵. Secondo il Santo Padre oggi si sostiene una visione della laicità in cui non vi è più spazio per Dio, alla quale la Chiesa contrappone l'idea di una <<*sana laicità che implica l'effettiva autonomia delle realtà terrene, non certo dall'ordine morale, ma dalla sfera ecclesiastica*>>. Ogni intromissione della Chiesa nel campo politico sarebbe <<*un'indebita ingerenza*>>, ma ciò non significa escludere il suo diritto di esprimersi sui temi morali: dunque non sarebbe laicità, ma laicismo l'ostilità alla rilevanza politica e culturale della religione. Il diritto di pronunciarsi sui problemi morali è, secondo il Pontefice, non un' indebita ingerenza della Chiesa, ma <<*l'affermazione della difesa dei grandi valori che danno senso alla vita della persona e ne salvaguardano la dignità*>>.

La Chiesa riprende così quel concetto di *religio civilis* delineato dal filosofo del diritto Bockenforde come il rimedio alla crisi del sistema di Stato liberale secolarizzato che <<*vive di presupposti che*

⁵ Il discorso del Papa è disponibile su: <http://www.ratzingerbenedettoxvi.com/giuristcattolici.htm> (ultimo accesso 10 maggio 2011)

esso stesso non è in grado di garantire>>⁶. Secondo il filosofo fino al secolo XIX la religione era stata il più forte elemento di coesione della vita sociale, ma, venuto meno questo suo ruolo attraverso la laicizzazione dello Stato, quest'ultimo non ha più la forza per garantire l'omogeneità sociale e il rispetto dei diritti di libertà su cui si fonda. La domanda che si pone è allora <<in quale misura i popoli riuniti in uno Stato possono vivere soltanto della garanzia della libertà del singolo, senza un vincolo unificatore preesistente a questa libertà?>>⁷. Senza questo vincolo lo Stato si trova, come dice Hegel, <<sospeso nell'aria>>. Il vincolo è stato allora ricercato in valori morali che possono essere condivisi da tutti indipendentemente dalla confessione religiosa di appartenenza. Questi però non sono null'altro che un surrogato dei valori religiosi e contrastano con la stessa libertà sulla quale lo Stato si costituisce: un sistema di valori morali oggettivi è dunque impossibile. La Chiesa cattolica è vicina al pensiero di Bockenforde e per questo si autoproclama la portatrice dei valori etici di cui dovrebbe servirsi la società, giustificando il suo compito in base al fatto che la crisi attuale dipenda dalla sua emarginazione dalla vita pubblica. Così facendo ripropone tuttavia l'antica formula <<potestas indirecta in temporalibus>> in aperto contrasto con la prospettiva democratica del Concilio Vaticano II. La costituzione *Gaudium et spes* afferma infatti che la missione cattolica è quella di promuovere il bene sociale attraverso il suo messaggio evangelico senza interessarsi di politica, confermando quanto già sancito nella Costituzione Italiana all'art.7 <<lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani>>. Con questo il Concilio non esclude la possibilità della Chiesa di dare un suo giudizio sulle materie anche politiche, ma essa si rivolge alla coscienza dei credenti e non al gruppo di coloro che hanno il potere di dettare leggi vincolanti per tutti. Oggi, come ci ricorda il giurista Zagrebelsky, <<la Chiesa sta ritornando a essere, o forse non ha mai smesso di essere, la potestas indirecta d'un tempo. Essa, per affermare i suoi principi morali, privilegia e perfino ostenta il rapporto che detiene con capi politici o dirigenti di gruppi, associazioni e movimenti>>⁸, facendo così venir meno quel concetto di laicità enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza 203/1989 citato in apertura, il reciproco dovere di non ingerenza dell'art.7 Cost. e lo stesso Concilio Vaticano II. Su questa base la Chiesa cattolica fa sentire sempre di più la sua voce, e soprattutto il suo peso, in questioni politiche, complice anche la presenza in ambito politico di materie fortemente condizionate dall'etica e dalla morale come la libertà di coscienza, la bioetica e la libertà religiosa. In tema di libertà religiosa viene qui preso in considerazione il caso del crocifisso, fortemente sentito in Italia più che altrove per la forte e radicata tradizione cattolica del nostro Paese.

⁶ E. – W. Bockenforde, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation* (1967), trad. It. *La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione*, in Id., *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 53.

⁷ Ibidem

⁸ G. Zagrebelsky, *Stato, Chiesa e lo spirito perduto del Concordato*, 25 novembre 2005, disponibile su <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/11/25/stato-chiesa-la-spirito-perduto-del-concordato.html> (ultimo accesso 10 maggio 2011)

Si tratta di un caso rientrante nel più ampio problema dei simboli religiosi connessi allo spazio pubblico o aperto al pubblico che, proprio perché aperto a tutti, dovrebbe essere neutro; tale neutralità si può individuare sulla base di due criteri desumibili dalla giurisprudenza: il criterio della ragionevolezza e quello di non discriminazione. Il criterio della ragionevolezza si basa sul rapporto che intercorre tra la natura dell'oggetto religioso, il tipo di spazio in cui viene utilizzato e la funzione del suo utilizzo; un oggetto simbolico utilizzato in uno spazio pubblico non destinato alla funzione educativa o all'esercizio di pubblici servizi, dove assume un valore esclusivamente estetico, può restare perché perde il suo significato religioso, come per esempio un quadro della crocifissione in un museo. Il criterio di non discriminazione collettiva impone di considerare illegittimo il divieto di apporre un simbolo in un luogo, pur non sussistendo ragioni di ordine pubblico o sicurezza, solo se tale divieto colpisce un'intera comunità religiosa.

Il caso del crocifisso è particolarmente complicato in quanto l'obbligo di esposizione negli uffici pubblici e nelle aule scolastiche è esplicitamente sancito da una molteplicità di provvedimenti di rango secondario, che trovano la loro origine nel regio decreto 150/1928 che includeva l'oggetto sacro negli "arredi" che dovevano essere sempre presenti in questi luoghi. La dottrina ha ipotizzato l'abrogazione tacita di queste norme in forza dell'art.1 del Protocollo addizionale della legge 121/1985 in base alla quale la Chiesa cattolica non è più la Chiesa di Stato e ritiene che l'esposizione del crocifisso sia incompatibile con il principio di uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, con il diritto di libertà religiosa sancita dall'art.19 Cost., con il principio di laicità e con il diritto alla libera formazione della coscienza degli alunni, previsto dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. Anche la Cassazione⁹ ha ritenuto le norme sull'esposizione del crocifisso tacitamente abrogate per la loro matrice confessionale incompatibile con il carattere laico e pluralista dell'ordinamento costituzionale italiano; per la Corte la presenza del simbolo rischia di costituire un <<grave turbamento di coscienza>> oltre a essere in contrasto con l'art.3 Cost. Questa posizione non è però condivisa dal Consiglio di Stato che ha invece affermato che il crocifisso esprime <<l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti delle autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione che connotano la società italiana>>¹⁰ e ciò giustificherebbe la sua presenza come espressione dei valori che soggiacciono allo stesso principio di laicità proprio dello Stato italiano. Il Consiglio si è così pronunciato relativamente al famoso caso Lautsi. La signora Lautsi si era rivolta al TAR Veneto per chiedere l'annullamento di una delibera del Consiglio d'istituto della scuola media frequentata dai suoi due figli, che proclamava il rifiuto ad escludere

⁹ Cass. Pen., 1 marzo 2000, n. 439/2000

¹⁰ Cons. di Stato, 13 febbraio 2006, n. 556/2006

tutte le immagini e i simboli religiosi dagli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità. Il TAR Veneto decise di sollevare una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2-3-7-8-19-20 Cost. in merito alle norme che regolano l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche che fanno riferimento al regio decreto di cui si è detto. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, data la natura regolamentare dell'atto impugnato su cui la Corte non ha la competenza a pronunciarsi; la questione è tornata al TAR Veneto che ha respinto il ricorso. La donna ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato che, dopo aver dichiarato di ritenere ancora formalmente in vigore le norme che legittimano la presenza del crocifisso, ha respinto il ricorso sostenendo quanto sopra. La signora Lautsi si è perciò rivolta alla Corte di Strasburgo.

Nel frattempo il caso è stato sollevato anche davanti ad altri tribunali, ma sempre con lo stesso esito: il crocifisso resta. Possiamo citare a titolo esemplificativo una sentenza del TAR Lombardia¹¹, di poco successiva a quella del Consiglio di Stato sopra citato, riguardante il caso di un insegnante di religione che rimuoveva il crocifisso dalla parete durante le sue ore di lezione e che aveva fatto ricorso, in seguito all'ordine da parte del direttore didattico di non compiere più tale rimozione. Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso dell'insegnante per eccesso di potere del direttore didattico e per violazione del principio di laicità dello Stato, facendo riferimento all'art. 9 punto 2 dell'accordo di Villa Madama tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che *<<contiene un significativo riconoscimento del valore storico della religione maggioritariamente praticata nel territorio nazionale>>*. Secondo il giudice *<<questo riconoscimento giustifica l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la visibilità dei simboli religiosi all'interno degli uffici scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate>>*. La sentenza si conclude sostenendo che la soluzione del problema dei simboli religiosi esposti debba essere ricercata attraverso il coinvolgimento di insegnanti, studenti e genitori all'interno dei singoli istituti scolastici, nel caso di specie il ricorso deve essere respinto in quanto un'ampia maggioranza della comunità scolastica si è schierata a difesa del simbolo religioso in questione e dunque *<<il principio di laicità invocato dal ricorrente non può conseguire l'obiettivo di modificare unilateralmente la situazione>>*.

La Corte di Strasburgo si è pronunciata sul caso Lautsi nel 2009¹² e, non condividendo la posizione del Consiglio di Stato, ha fatto notare come l'osservanza di una neutralità confessionale nell'ambito dell'educazione pubblica sia per lo Stato un obiettivo primario da perseguire poiché la scuola è un settore particolarmente sensibile, visto che gli alunni non hanno ancora la capacità di prendere le distanze da una scelta preferenziale dello Stato in materia religiosa. Il Governo italiano nel corso del

¹¹ TAR Lombardia, 22 maggio 2006, n. 603/2006

¹² Lautsi c. Italia, sent. 3 novembre 2009, n. 30814/06

giudizio si era difeso sostenendo che la croce non ha solo un significato religioso, ma anche etico, comprendente una serie di principi che possono essere condivisi al di fuori della fede cristiana, quale la non violenza, la pari dignità di tutti gli esseri umani, l'amore per il prossimo. La Corte ha tuttavia sostenuto di non considerare, pur non negando questi altri valori affermati dal Governo italiano, che la presenza nelle classi di un oggetto ragionevolmente associabile al cattolicesimo vada al di là dell'uso simbolico e possa dunque contribuire all'educazione al pluralismo.

In attesa della decisione definitiva della Grande Chambre interpellata su ricorso dello Stato italiano, il caso ha acceso molti dibattiti nel nostro Paese e ha visto schierarsi a favore del crocifisso non solo i cattolici, ma anche tanti laici che hanno sostenuto che quell'oggetto ha un valore anche per loro. Sono intervenute anche cariche politiche, sia nazionali che locali; tra questi il sindaco di Scarlino, in provincia di Grosseto, Maurizio Bizzarri che ha emanato un'ordinanza libera¹³ che prevede una multa di 500 euro per chi toglie il crocifisso dalla parete di una classe scolastica. Nel documento si legge *<<l'esposizione del crocifisso in una sede non religiosa non assume un significato discriminatorio sotto il profilo religioso, poiché rappresenta valori civilmente rilevanti che ispirano al nostro ordine costituzionale, emergono dalle norme fondamentali della Carta, sono base del nostro convivere civile e delineano la laicità propria dello Stato, a prescindere dalla religione seguita dagli alunni>>*. Il primo cittadino giustifica la sua scelta sostenendo che *<<si tratta di difendere i nostri valori al di là del cattolicesimo>>* in quanto *<<il crocifisso non va affatto ad intaccare principi di laicità dello Stato, quindi bisogna dare un segnale forte>>*¹⁴.

La Grande Chambre¹⁵ si è pronunciata pochi giorni fa ribaltando la sentenza precedente: ha stabilito che, mantenendo il crocifisso nelle aule, le autorità hanno agito entro i limiti dei poteri di cui dispone l'Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare il diritto dei genitori di garantire l'istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche, e che non vi è violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 come invece sostenuto dalla ricorrente. La Corte ha tenuto a sottolineare che la scelta di apporre il crocifisso nelle aule rientra nell'ambito del margine di discrezionalità dello Stato, anche se questo deve accompagnarsi ad un controllo della Corte per garantire che la scelta non conduca a qualche forma di indottrinamento che, nel caso specifico, non è stato riscontrato in quanto, come aveva già stabilito¹⁶, lo spazio maggiore accordato nel programma scolastico ad una religione, che ha avuto un ruolo preponderante nella storia di un Paese, non costituisce di per sé un'opera di indottrinamento. Ha infine notato che i ricorrenti non si erano lamentati del fatto che la presenza del crocifisso in classe avesse influito sull'insegnamento e che il diritto della ricorrente di

¹³ Ord. Libera, 5 novembre 2009, n. 174

¹⁴ F. Bernardi, *Maxi multa a chi toglie il crocifisso*, 6 novembre 2009, disponibile su <http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2009/6-novembre-2009/maxi-multa-chi-toglie-crocifisso--1601968803478.shtml> (ultimo accesso 10 maggio 2011)

¹⁵ Lautsi e altri c. Italia, sent. Grande Chambre 18 marzo 2011, n. 30814/06

¹⁶ Folgero e altri c. Norvegia, sent. Grande Chambre 29 giugno 2007, n. 15472/02 e Hasan et Eylem Zengin c. Turchia, sent. 8 ottobre 2007, n. 1448/04

orientare i figli verso le proprie convinzioni era rimasto intatto.

Personalmente, ritengo che abbia ragione Sergio Luzzatto a sostenere nel suo ultimo libro che <<*il crocifisso sul muro è soprattutto un problema di storia*>>¹⁷ e, aggiungerei, di prassi quotidiana.

Noi siamo abituati a vedere simboli cristiani e a seguire abitudini provenienti dalla tradizione cristiana ogni giorno. Non è infatti stato sollevato nessun polverone per la presenza nel programma ufficiale dei festeggiamenti per l'Unità d'Italia la messa tenuta nella chiesa di Santa Maria degli Angeli nella tarda mattinata del 17 marzo, che è stata anche trasmessa su Raiuno.

Penso sia pienamente condivisibile la decisione della Grande Chambre: se per laicità intendiamo l'eguale libertà e non l'eguale divieto di tutte le religioni, non dobbiamo mirare a neutralizzare i simboli religiosi, ma a guardarli con un occhio più neutrale. Togliere il crocifisso dai luoghi pubblici non eliminerà i problemi di convivenza tra diverse confessioni religiose né nel nostro Paese né altrove. Per questo non sono d'accordo con Luzzatto quando sostiene che il crocifisso dovrebbe essere tolto dal muro <<*perché credo che un'Italia dove le pareti fossero bianche non sarebbe un'Italia più povera, e deteriore: sarebbe un'Italia più ricca, e migliore*>>¹⁸: io credo che sarebbe la stessa Italia. Potrebbe essere un'Italia migliore quella in cui si insegna agli alunni a scuola ad accettare la presenza di una croce così come di un velo sul capo della compagna, perché simboli della loro religione, ma anche, e soprattutto, della loro tradizione culturale. Un esempio di questo ce lo offre il professor Weiler che ha perorato la causa italiana nel caso Lautsi il 30 giugno 2010 davanti alla Grande Chambre con la kippah, il tradizionale copricapo ebraico. Il professore ha difeso il crocifisso con la kippah in testa: può sembrare un paradosso, ma a mio parere così non è. Il crocifisso e il copricapo ebreo possono e devono convivere senza essere eliminati ed è giusto che un ebreo si batta, affinché il crocifisso non venga eliminato e che un cristiano si batta, affinché non si impedisca ad un ebreo di portare la kippah. Non penso che considerare i simboli religiosi come un bagaglio culturale voglia dire profanarli, come invece assume Luzzatto in un suo articolo¹⁹; al contrario credo che essi siano prima di tutto parte della nostra tradizione. Sulla base di ciò sono pienamente d'accordo con quanto affermato dal direttore della Stampa vaticana padre Federico Lombardi in seguito alla decisione definitiva di Strasburgo secondo cui bisogna garantire ad ogni stato un margine di apprezzamento circa il valore storico, culturale ed identità nazionale dei simboli religiosi altrimenti <<*in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà*>>²⁰. Si finirebbe per garantire un eguale divieto di libertà religiosa più che un'eguale libertà religiosa.

¹⁷ S. Luzzatto, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, 2011, p. 5

¹⁸ Ivi, p. 4

¹⁹ S. Luzzatto, *Doppio silenzio di laici e cattolici*, in *Domenica* supplemento de *Il Sole 24 Ore*, 6 marzo 2011

²⁰ Parole di padre Lombardi tratte dall'articolo di A. Bobbio, *Il crocifisso resta a scuola*, 18 marzo 2011, disponibile su http://www.famgliacristiana.it/Chiesa/News_1/articolo/il-crocefisso-resta-a-scuola_180311180947.aspx (ultimo accesso 10 maggio 2011)

BIBLIOGRAFIA

- A. Bobbio, *Il crocifisso resta a scuola*, 18 marzo 2011, disponibile su http://www.famigliacristiana.it/Chiesa/News_1/articolo/il-crocefisso-resta-a-scuola_180311180947.aspx (ultimo accesso 10 maggio 2011)
- Benedetto XVI (discorso), disponibile su <http://www.ratzingerbenedettoxvi.com/giuristicattolici.htm>(ultimo accesso 10 maggio 2011)
- Cass. Pen., 1 marzo 2000, n. 439/2000
- Cons. di Stato, 13 febbraio 2006, n. 556/2006
- C. Cost. 11 aprile 1989, n. 203/1989
- C. Cost., 18 ottobre 1995, n. 440/1995
- C. Cost., 30 settembre 1996, n. 334/1996
- C. Cost., 13 novembre 2000, n. 508/2000
- E. – W. Bockenforde, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sakularisation* (1967), trad. It. *La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione*, in Id., *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, Laterza, 2007
- F. Bernardi, *Maxi multa a chi toglie il crocifisso*, 6 novembre 2009, disponibile su <http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2009/6-novembre-2009/maxi-multa-chi-toglie-crocifisso--1601968803478.shtml> (ultimo accesso 10 maggio 2011)
- G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo*, Roma-Bari, Laterza, 2010
- G. Zagrebelsky, *Stato, Chiesa e lo spirito perduto del Concordato*, 25 novembre 2005, disponibile su <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/11/25/stato-chiesa-la-spirito-perduto-del-concordato.html> (ultimo accesso 10 maggio 2011)
- Lautsi c. Italia, sent. 3 novembre 2009, n. 30814/06
- Lautsi e altri c. Italia, sent. Grande Chambre 18 marzo 2011, n. 30814/06
- S. Luzzatto, *Doppio silenzio di laici e cattolici*, in *Domenica* supplemento de *Il Sole 24 Ore*, 6 marzo 2011
- S. Luzzatto, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, 2011
- TAR Lombardia, 22 maggio 2006, n. 603/2006

La prima parte di questa relazione fa riferimento ad una lezione tenuta dal Professor G. Zagrebelski nell'ambito del corso *Virtù e vizi della democrazia* (8 novembre – 6 dicembre 2010) presso la nostra facoltà; la seconda è parzialmente debitrice ai contenuti del corso di Diritto Ecclesiastico tenuto dal Professor R. Mazzola a.a. 2010-2011.